

(N. 2240)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1957

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno fra il 1° gennaio e il 25 agosto 1954 e siano cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 84 della legge 31 luglio 1954, n. 599, prevede che l'indennità speciale istituita con l'articolo 32 della legge stessa sia corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 1954, ai sottufficiali cessati dalla carriera continuativa per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per infermità dipendente da causa di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, purchè a tale data (25 agosto 1954) gli interessati non abbiano compiuto gli anni sessantacinque.

Dal beneficio rimangono, quindi, esclusi i sottufficiali che, pur essendo in possesso degli altri requisiti indicati nella legge, abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel periodo 1° gennaio-25 agosto 1954.

Ad analoga situazione verificatasi per gli ufficiali è stato avviato con la legge 9 agosto

1954, n. 659, la quale — come noto — ha consentito di corrispondere le indennità previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, anche agli ufficiali che, essendo cessati dal servizio anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge n. 113, ed essendo alla data del 1° gennaio 1953 (decorrenza delle due indennità) in possesso dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio, tali requisiti avevano perduto alla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 113 (1° maggio 1954).

Ovvie ragioni di parità di trattamento rendono, pertanto, necessario adottare analoghe disposizioni per i sottufficiali e, all'uopo, è stato predisposto l'unito disegno di legge, le cui singole norme non abbisognano di particolare illustrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e sino a 65 anni, anche ai sottufficiali che si sono trovati nelle condizioni richieste per l'applicazione dell'articolo 84 della suddetta legge fra il 1° gennaio 1954 e la data di entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 12.470.000 derivante dalla presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 11.000.000 a carico degli stanziamenti del capitolo 138 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 1.470.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 18 del predetto stato di previsione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.